



### TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi da remoto il giorno 5 del mese di novembre 2024, così composto:

**Avv. Fabio Iudica**- Presidente

**Avv. Gianpiero Orsino** - Componente

**Avv. Gabriele Pezzano** - Componente

per decidere in ordine alla richiesta di sospensione cautelare a carico del signor **Severino Bernardini** (Tessera FIDAL n. VB0010).

#### Premesso che

- nell'ambito del procedimento P.F. N. 65/FIDAL/2024 è stata depositata in data 31 ottobre/5 novembre 2024 dal Procuratore Federale, Avv. Maria Cecilia Morandini, una richiesta di sospensione cautelare (con allegati) da ogni incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di allenatore, nei confronti del signor Severino Bernardini;
- dall'esame della documentazione in atti, il Procuratore Federale ha rilevato che *“si concretizzano gravi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti del tesserato Sig. Severino Bernardini e che sussiste il concreto e attuale pericolo che il soggetto possa commettere illeciti della stessa specie stante la particolare gravità dell'accaduto e il contatto costante e continuo con altre atlete tesserate per cui il soggetto svolge il ruolo tecnico di allenatore”*.

#### Rilevato che

- i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare vanno individuati nella probabilità di riconoscimento della responsabilità dei soggetti nei confronti dei quali è richiesto e nel pericolo che possano reiterarsi comportamenti illeciti nelle more del procedimento, con fondato timore che si determinino danni gravi e irreparabili;
  - occorre esaminare la posizione del soggetto nei confronti del quale è richiesta la misura cautelare, con riferimento alle ragioni sottese alla richiesta stessa;
  - quanto al requisito del *fumus boni iuris*, da un esame necessariamente sommario della documentazione in atti, si evidenzia che i fatti riferiti dal segnalante appaiono sufficientemente circostanziati, anche nell'ambito della denuncia sporta da atleta coperta da segreto istruttorio all'AGO.
- Inoltre, non pare potersi dubitare della posizione dominante del signor Bernardini, derivantegli dalla sua qualifica di allenatore, che avrebbe ben potuto determinare un'alterazione nella volontà della persona offesa;





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

- quanto al requisito del *periculum in mora*, il Procuratore Federale ha evidenziato come sussista il fondato pericolo che il signor Bernardini, qualora l'attività di allenatore da lui attualmente esercitata sia svolta a contatto con altri allievi, possa compiere ulteriori abusi con conseguenze gravi e irreparabili.

***P.Q.M.***

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1 e l'art. 46 del Regolamento Giustizia, l'art. 2 e l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI

***ACCOGLIE***

l'istanza della Procura Federale e, per l'effetto,

***APPLICA***

al signor **Severino Bernardini (Tesserato FIDAL n. VB0010)** la **sospensione cautelare da ogni incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di allenatore per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.**

***DISPONE***

l'audizione del signor Severino Bernardini, il giorno **7 novembre 2024, alle h. 16.30**, attraverso la piattaforma Zoom predisposta dalla FIDAL, il quale ha diritto di farsi assistere da un difensore.

La partecipazione del tesserato all'audizione del **7 novembre 2024** sarà garantita mediante collegamento da remoto, nell'ambito della piattaforma messa a disposizione dalla FIDAL, tramite un *link* che verrà comunicato allo stesso prima dell'audizione. La Procura Federale potrà presenziare all'audizione.

Le Parti sono invitate a comunicare, **entro le ore 12 del 6 novembre 2024**, alla Segreteria degli Organi di Giustizia, un recapito telefonico al quale possano essere tempestivamente contattate durante l'audizione da remoto, in caso di malfunzionamento dell'applicativo.

L'audizione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- il Collegio darà preliminarmente atto, a verbale, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti legittimati a presenziare all'audizione da remoto;
- il Collegio prenderà atto della dichiarazione delle Parti collegate da remoto che non siano in atto collegamenti con soggetti non legittimati, né che tali soggetti siano presenti, né che altri soggetti possano accedere al luogo di collegamento durante lo svolgimento dell'audizione;
- la funzione video dovrà essere tenuta attivata per tutta la durata dell'audizione;
- il Presidente del Tribunale Federale disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola al tesserato. È assolutamente vietata la registrazione dell'audizione;





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

- la produzione di documenti in audizione, ove ammessa dal Collegio, potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti di condivisione dello schermo e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito telematico presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. Il tesserato deve tenere pronto per la condivisione dello schermo il documento che intende esibire, pena l'inammissibilità;
- in caso di malfunzionamenti o interruzioni involontarie del collegamento, si procederà al tentativo di ripristino. Ove non possibile, il Collegio provvederà al rinvio dell'audizione, con sospensione dei termini. Le Parti riceveranno comunicazione del verbale di audizione, contenente il disposto rinvio;
- al termine dell'audizione, il Collegio inviterà la Procura Federale e la Difesa del tesserato e il tesserato medesimo a dichiarare a verbale di aver presenziato effettivamente all'audizione e ad attestare che lo svolgimento dell'audizione stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

#### AVVISA

che il tesserato:

- ha l'onere di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni, con l'avvertenza che, in difetto, le comunicazioni successive alla presente saranno depositate presso la Segreteria del Tribunale Federale e si avranno per conosciute con tale deposito (art. 24, comma 3, del Regolamento di Giustizia);
- ha diritto di farsi assistere da un difensore (art. 46 del Regolamento di Giustizia);
- ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento;

Ogni comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: [giustizia@fidal.telecompost.it](mailto:giustizia@fidal.telecompost.it)

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, e al signor Severino Bernardini e ne curi la pubblicazione sul sito della FIDAL e l'immediata esecuzione.

Così deciso, il 5 novembre 2024.

**PRESIDENTE RELATORE:** Avv. Fabio Iudica

